STUDIO SERVIDIO
DOTTORI COMMERCIALISTI

DOTT. ANDREA ALBERGHINI
DOTT. ALFREDO ODDONE
DOTT. FEDERICO BENNI
DOTT. DARIO CURTI
DOTT. CLAUDIO MARCANTOGNINI
DOTT. PIETRO BUFANO

Bologna, 03 Settembre 2013

Oggetto: Circolare n. 29/2013 del 03 Settembre 2013

Egregi Signori,

trasmettiamo la circolare in oggetto.

Nel rimanere a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i più distinti saluti.

Studio Servidio

STUDIO SERVIDIO • VIA SANTO STEFANO, 11 • 40125 BOLOGNA – ITALY • TEL. (+39) 051 26.06.20 – FAX (+39) 051 22.16.19
scrivi@studioservidio.it • www.studioservidio.com

SOMMARIO

- **IL DECRETO DEL FARE CONVERTITO IN LEGGE**
- **BONUS CASA, IL DECRETO ENERGIA CONVERTITO IN LEGGE**
- **I CONTRIBUENTI MINIMI RECUPERANO TUTTE LE RITENUTE IN UNICO PF 2013**

OGGETTO: IL DECRETO DEL FARE CONVERTITO IN LEGGE

Dopo 60 giorni dall'emanazione del decreto legge 69/2013 (c.d. decreto del fare), è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione n. 98/2013**.**

Nell'iter di conversione alcune norme del decreto legge sono state semplicemente confermate (come nel caso della responsabilità solidale negli appalti), **altre hanno subito modifiche** (come nel caso della tassa sulle barche), **mentre diverse sono state inserite ex novo,** tra cui si ricordano:

- l'**estensione** dal 2014 dell'**utilizzo del mod. 730** anche **a chi** è titolare di redditi di lavoro dipendente ma **non ha un sostituto d'imposta che effettui il conguaglio**, con una finestra anche per il 2013 aperta dal 2 al 30 settembre;
- opzione dal 2015, per i titolari di partita Iva, di un **regime** che prevede la **comunicazione giornaliera** in via telematica, all'Agenzia delle Entrate, **dei dati** delle fatture d'acquisto e dei corrispettivi ricevuti, **a fronte dell'esonero di una serie di adempimenti fiscali,** primo fra tutti lo spesometro;
- **divieto** di **fermo amministrativo** ai veicoli che rappresentano **beni strumentali** per l'attività di impresa o professionale.

LE PRINCIPALI NOVITA' FISCALI DEL DECRETO DEL FARE CONVERTITO IN LEGGE	
ALLEGGERITA LA TASSA SULLE BARCHE, NOVITÀ PER L'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO	**Il decreto del fare, nella fase di conversione in legge, conferma l'alleggerimento della c.d. tassa sulle barche** già effettuata in sede di decreto legge. In particolare si convalidano le seguenti disposizioni: ♦ **soppressione** della tassa **per le imbarcazioni** con scafo di lunghezza **fino a 14 metri**; ♦ **riduzione della misura** della tassa dovuta **per le imbarcazioni con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri** (che passa da € 1.740 a € 870) **e per le imbarcazioni con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri** (che passa da € 2.600 a € 1.300). Sono state inoltre confermate le modifiche dei **limiti[1] entro cui i proventi** derivanti **dal noleggio occasionale di unità da diporto** sono **tassati con un'imposta sostitutiva Irpef del 20%**. In precedenza l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevedeva un valore massimo di proventi introitati pari a 30.000 Euro, senza vincoli di tempo. Poiché questo valore si superava molto velocemente, circa in meno di un mese di affitto, si è deciso di modificare la norma. Così, con il decreto del fare, è scomparsa la soglia dei 30.000 Euro, e **si è introdotto un tetto temporale massimo di 42 giorni l'anno** (nel testo del decreto legge erano previsti 40 giorni, poi elevati a 42 a seguito

[1] Art. 49-bis comma 5 D.lgs. 171/2005.

	delle modifiche apportate nell'iter di conversione in legge). In questo modo, poiché il nuovo regime opzionale non prevede più il vincolo dell'ammontare del reddito, esso potrebbe essere preferito da una più ampia platea di soggetti e potrebbe indurre un maggior ricorso all'imposta sostitutiva in considerazione della convenienza fiscale. Inoltre, a seguito delle modifiche apportate al testo del decreto del fare in sede di conversione in legge, **il beneficio** non sarà più riservato alle persone fisiche, ma **potrà essere utilizzato anche dalle società che non hanno come oggetto sociale il noleggio o la locazione**.
ELIMINATA LA SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA PER L'IVA TRA APPALTATORE E SUBAPPALTATORE	Sulla responsabilità solidale nei contratti di appalto il testo finale della legge non aggiunge nulla alla versione originaria del decreto. Pertanto, si conferma l'eliminazione della **solidarietà tributaria** tra appaltatore e subappaltatore **in caso di mancati versamenti Iva**, mentre resta quella **per il versamento delle ritenute fiscali** sui redditi di lavoro dipendente nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto. Questa **responsabilità** è limitata all'ammontare del corrispettivo dovuto e **può essere evitata ottenendo,** anteriormente al pagamento del corrispettivo, **la documentazione attestante che i versamenti scaduti sono stati correttamente eseguiti.** Pertanto, **prima di effettuare il pagamento**: ♦ **l'appaltatore deve richiedere al subappaltatore l'asseverazione** di un soggetto qualificato (o autocertificazione) che attesti la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente inerenti il subappalto; ♦ **il committente deve verificare nello stesso modo** che l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori abbiano effettuato i versamenti dovuti. Nel caso in cui non venga rilasciata l'autocertificazione o asseverazione, e non siano stati eseguiti correttamente i versamenti delle ritenute, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore verso l'erario, nei limiti del corrispettivo dovuto, mentre il committente, pur non essendo solidalmente responsabile, è soggetto ad una sanzione da 5.000 a 200.000 Euro. L'appaltatore e il committente, finché non acquisiscono il documento di regolarità tributaria, possono sospendere il pagamento del corrispettivo.
SEMPLIFICAZIONE COMUNICAZIONI TELEMATICHE	La **semplificazione delle comunicazioni telematiche** è un'assoluta novità del testo di conversione in legge del decreto del fare. Si tratta della **possibilità a partire dal 1° gennaio 2015**, per i titolari di partita Iva, **di ottenere esoneri da alcune comunicazioni**

	telematiche, quali ad esempio spesometro e black list, **nel caso in cui si decida di inviare quotidianamente** ed in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati delle fatture d'acquisto e dei corrispettivi emessi (anche quelli non certificati da fattura), comprese le relative rettifiche. Queste, in dettaglio, sono le disposizioni che non troverebbero applicazione nel caso in cui si decidesse di adottare l'invio telematico dei dati:	
	Art. 21 D.l. 78/2010 conv. in L. 122/2010 e successive modificazioni	Spesometro
	Art. 1 commi 1-3 del D.l. 40/2010 conv. in L. 73/2010 e successive modificazioni	Comunicazioni black list
	Art. 60-bis D.p.r. 633/72 e successive modificazioni	Responsabilità solidale Iva
	Art. 20 comma 1 D.p.r. 605/73 e successive modificazioni	Comunicazione all'anagrafe tributaria degli estremi dei contratti di appalto, somministrazione, trasporto non registrati
	Art. 1 comma 1 lett. c) ultimo periodo del D.l. 746/1983 conv. in L. 17/1984 e successive modificazioni	Comunicazione delle lettere d'intento ricevute
	Art. 35 commi 28 e succ. D.l. 223/2006 conv. in L. 248/2006 e successive modificazioni	Responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore
	Art. 50 comma 6 D.l. 331/1993 e successive modificazioni	Elenchi Intrastat relativi alle prestazioni di servizio ricevute
ABROGATO IL 770 MENSILE	La conversione in legge del decreto del fare **conferma l'abrogazione del 770 mensile**. L'adempimento introdotto con la Finanziaria 2008[2] non era mai stato attuato.	
730 ANCHE PER CHI NON HA IL SOSTITUTO	Un'altra novità importante apportata in sede di conversione in legge del decreto del fare riguarda i **titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati,** escluse le indennità percepite dai membri del Parlamento europeo. A partire **dall'anno 2014 il modello 730 potrà essere presentato anche dai lavoratori che** al momento del	

[2] Articolo 1, commi 121-122-123 della Legge n. 244 del 24.12.2007.

	conguaglio **sono sprovvisti di un sostituto d'imposta,** come ad esempio coloro che hanno perso il lavoro. Se la risultanza della dichiarazione è a debito, il Caf o professionista abilitato potrà effettuare telematicamente il versamento per conto del contribuente. Mentre se il risultato è a credito, sarà l'Agenzia delle Entrate ad eseguire direttamente il rimborso al soggetto interessato. **Già quest'anno coloro che sono sprovvisti di sostituto possono presentare da 2 al 30 settembre il 730**, ma **esclusivamente se a credito**, e ottenere così il rimborso. Il provvedimento direttoriale del 22 agosto e la circolare dell'Agenzia delle entrate 28/E dello stesso giorno, indicano le modalità e i termini applicativi per il 2013.
DILAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO	**Le norme introdotte dal decreto del fare in materia di riscossione delle somme iscritte a ruolo**, sono state essenzialmente confermate con la conversione in legge del decreto stesso La possibilità di rateazione **è allungata fino a 120 rate mensili** (sia la rateazione ordinaria sia quella in proroga) qualora il soggetto si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una ***"comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica"***[3]. La comprovata e grave situazione di difficoltà si verifica qualora ricorrano congiuntamente le seguenti due condizioni: ♦ accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario; ♦ valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile. L'attuazione delle nuove disposizioni è demandata ad un apposito Decreto, previsto entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del D.l. 69/2013, pertanto sino a tale data, come indicato nella **nota del 1° luglio 2013** di Equitalia, le istanze di rateazione continueranno ad essere evase secondo le istruzioni precedentemente impartite. Una volta emanate le disposizioni attuative, se il contribuente ne farà richiesta e se vi saranno le condizioni, il piano di rateazione già concesso potrà essere rimodulato. È stato inoltre modificato **il numero di rate non pagate** - anche non consecutive - **che determinano la decadenza del debitore dal beneficio della rateizzazione**. Così, se prima della modifica del decreto del fare, Equitalia poteva annullare la dilazione e chiedere il pagamento del debito in un'unica soluzione se non venivano versate due rate consecutive, ora **la decadenza dal beneficio della**

[3] Comma 1-quinquies dell'art. 19 del D.p.r. 602/1973, introdotto dal D.l. 69/2013 art. 51 comma 1 lett. a).

	rateazione è prevista in caso di omesso pagamento, nel periodo di rateazione, **di 8 rate, anche non consecutive**[4]. Questa disposizione ha avuto **decorrenza immediata**, e secondo Equitalia può essere applicata anche ai piani di rateazione già concessi ed in essere alla data di entrata in vigore del decreto (quindi 22.06.2013).
STOP ALL'ESPROPRIAZIONE SULL'ABITAZIONE PRINCIPALE	L'iter di conversione in legge del decreto del fare **conferma la procedura di attenuazione dell'espropriazione dell'abitazione principale, e la estende anche ad un paniere di beni essenziali,** che saranno prossimamente individuati con un decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con l'Istat e con l'Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda l'abitazione principale si ricorda che a seguito delle modifiche introdotte dal decreto del fare, **Equitalia non può più pignorare l'immobile del contribuente** in debito **se si tratta dell'unico immobile di proprietà** del debitore, **adibito ad uso abitativo, e nel quale risiede anagraficamente,** con **esclusione delle abitazioni di lusso** ex D.M. 2 agosto 1969 e comunque se si tratta di immobili di cui alle categorie catastali A/8 o A/9. **In tutti gli altri casi** il concessionario potrà procedere all'**espropriazione immobiliare solo se l'importo** complessivo del credito **supera i 120.000 €.** L'espropriazione può essere avviata solo se risulta iscritta ipoteca e se sono decorsi almeno 6 mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto**.**
FERMO BENI MOBILI REGISTRATI	La **novità in materia di riscossione**, apportata con le modifiche attuate nell'iter di conversione in legge del decreto del fare, riguarda il **divieto** della procedura **di iscrizione del fermo di beni mobili**, nel caso in cui il debitore o i coobbligati dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività d'impresa o della professione. Il **fermo amministrativo** di beni mobili registrati, c.d. ganasce fiscali, **è una misura cautelare** utilizzata dagli agenti della riscossione **su tutti i beni mobili registrati**. Per attuarlo **occorre seguire una procedura specifica**: una volta trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento (o 90 giorni per l'avviso di accertamento esecutivo), senza che il contribuente o il coobbligato abbiano provveduto al versamento delle somme contestate, viene notificato un **preavviso di fermo**, con cui si invita il contribuente a pagare gli importi dovuti entro i 20 giorni successivi. Se trascorsi i 20 giorni dalla notifica del preavviso di fermo, l'importo richiesto non viene ancora pagato, Equitalia o il concessionario competente iscrive nei registri mobiliari il provvedimento, e ne comunica

[4] Comma 3 dell'art. 19 del D.p.r. 602/1973 così come modificato dal D.l. 69/2013 art. 51 comma 2.

	l'avvenuta iscrizione al contribuente o al coobbligato. Con le modifiche apportate in sede di conversione del decreto del fare: ♦ si introduce la procedura di comunicazione preventiva direttamente nel testo dell'art. 86 comma 2 del Dpr 602/1973 (che disciplina il fermo amministrativo). Prima, invece, il preavviso di fermo era una procedura che era stata istituita dall'Agenzia delle Entrate, con nota 54713 del 9.4.2003, per il fermo degli autoveicoli, e che poi si era consolidata nella prassi. Nel nuovo testo di legge, inoltre, aumentano da 20 30 i giorni entro cui il contribuente deve saldare gli importi richiesti con il preavviso di fermo. Riassumendo, dunque, **prima dell'esecuzione del fermo**, Equitalia o gli altri **concessionari notificano** al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri **una comunicazione preventiva**. In questo avviso si informa il contribuente che se se non provvederà al pagamento entro 30 giorni, sarà eseguito il fermo con l'iscrizione del provvedimento nei registri mobiliari senza necessità di ulteriori comunicazioni; ♦ si introduce la **possibilità per il contribuente di evitare la procedura del fermo** amministrativo **se, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione preventiva**, il debitore o i coobbligati **dimostrano** all'agente della riscossione **che il bene** mobile **è strumentale all'attività di impresa o della professione**.
NORMA INTERPRETATIVA AGENZIE DI VIAGGIO	Con la conversione in legge del decreto del fare si conferma l'interpretazione dell'art.74-ter, co.3 del DPR n.633/72, secondo cui **non è rimborsabile l'Iva assolta sulle cessioni** di beni **e prestazioni di servizi, effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dall'Ue, e a diretto vantaggio dei viaggiatori.**
PROROGA DELLA TOBIN TAX	Con la conversione in legge del decreto del fare è **ufficiale la proroga al 16.10.2013** (anziché al 16.7.2013) del termine del primo versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (**tobin tax**) effettuate dal 01.03.2013 al 30.09.2013 e la **proroga al 1° settembre 2013** della decorrenza dell'applicazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie per le operazioni su strumenti derivati e per le negoziazioni ad alta frequenza su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari.

OGGETTO: BONUS CASA, IL DECRETO ENERGIA CONVERTITO IN LEGGE

La legge di conversione del c.d. **Decreto energia ha confermato l'ampliamento** della misura delle **detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e per gli interventi di risparmio energetico,** rispettivamente del 50 e del 65% fino al 31.12.2013, stabilita ancora con il decreto legge 63/2013.

Inoltre **ha innalzato dal 50 al 65%** anche **la detrazione per l'adeguamento antisismico** degli immobili adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive situate nelle zone sismiche ad alto rischio.

La versione finale del decreto **fa rientrare anche gli elettrodomestici a basso consumo energetico nella detrazione del 50% sulle spese per l'acquisto di mobili** adibiti ad arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione. Si ricorda che la spesa deve essere conseguita tramite bonifico, in un periodo compreso tra il 6.6.2013 e il 31.12.2013.

<table>
<tr><th colspan="4">LE NOVITA' SULLE DETRAZIONI FISCALI PER GLI IMMOBILI</th></tr>
<tr><td rowspan="5">LA DETRAZIONE IRPEF DEL 50% PER LE RISTRUTTURAZIONI FINO AL 31.12.2013</td><td colspan="3">La detrazione Irpef sulle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata incrementata dal 36 al 50% dal D.l. 83/2012, che ha anche aumentato il tetto massimo agevolabile a 96.000 euro per unità immobiliare (e non per persona che ha sostenuto le spese) per le spese sostenute dal 26.6.2012 al 30.06.2013. L'iter di conversione del decreto energia ha prorogato l'agevolazione al 50% fino al 31.12.2013. Dal 1° gennaio 2014, pertanto, la detrazione tornerà del 36% sul limite massimo di 48.000 Euro.</td></tr>
<tr><td>PERIODO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA</td><td>% DETRAZIONE</td><td>TETTO MAX DI SPESA</td></tr>
<tr><td>01.01.2012 - 25.06.2012</td><td>36%</td><td>€ 48.000</td></tr>
<tr><td>26.06.2012 - 31.12.2013</td><td>50%</td><td>€ 96.000</td></tr>
<tr><td>01.01.2014 in poi</td><td>36%</td><td>€ 48.000</td></tr>
<tr><td>LA DETRAZIONE PER L'ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI</td><td colspan="3">Il d.l. 63/2013, nella sua formulazione ante conversione in legge, ha riconosciuto un'ulteriore detrazione Irpef del 50% sulle spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. L'agevolazione spetta fino ad un importo massimo di spesa di € 10.000, quindi, l'importo massimo della detrazione è di € 5.000. Anche quest'ulteriore detrazione è ripartibile in dichiarazione dei redditi in 10 rate annuali di pari importo e deve essere suddivisa tra gli aventi diritto.</td></tr>
</table>

Con la conversione in legge del decreto energia la detrazione è stata **estesa anche all'acquisto di grandi elettrodomestici**, purché rientranti nella categoria "A+" e "A" per i forni, sempre entro il limite di 10.000 Euro.

Le nuove regole si applicano alle **spese documentate sostenute** dalla data di entrata in vigore del decreto, quindi **dal 6 giugno 2013 fino al 31 dicembre 2013.** Per fruire dell'agevolazione occorre **che i pagamenti avvengano con bonifico** bancario o postale, in particolare è necessario seguire le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 4.7.2013, ossia che nei bonifici siano indicati:

- **causale del versamento** utilizzata attualmente dalle banche e dalle poste per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione;
- **codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione**;
- **numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.**

PERIODO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA	% DETRAZIONE	TETTO MAX DI SPESA
06.06.2013-31.12.2013	**50%**	€ 10.000

LA DETRAZIONE DEL 65% PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

La conversione in legge del decreto energia **conferma l'aumento della detrazione Irpef/Ires** dal 55% **al 65% per i lavori di riqualificazione energetica**, sulle **spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2013**. A differenza del testo del decreto legge, nell'iter di conversione sono diventati detraibili anche:

- interventi di **sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia**;
- interventi di **sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria**.

Resta ferma la ripartizione della detrazione in dichiarazione dei redditi in **10 quote annuali di pari importo**.

Per gli **interventi su parti comuni di condomini** o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, **l'agevolazione** interessa le **spese sostenute dal 6.6.2013 al 30.06.2014.**

PERIODO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA	% DETRAZIONE	RIPARTIZIONE
01.01.2012 - 05.06.2013	55%	10 rate annuali

	06.06.2013 - 31.12.2013 (o **06.06.2013 - 30.06.2014** nel caso dei **condomìni**)	**65%**	**10 rate annuali**

Dato che **la detrazione aumenta**, di fatto **si riduce il limite massimo di spesa agevolabile:**

TIPO DI INTERVENTO	VALORE MAX DELLA DETRAZIONE FISCALE	SPESA MAX AGEVOLABILE FINO AL 30.06.2013	SPESA MAX AGEVOLABILE DAL 01.07.2013
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	**€ 100.000**	€ 181.818,18 (€ 100.000 = 55% di € 181.818,18)	€ 153.846,15 (€ 100.000 = 65% di € 153.846,15)
INTERVENTI SULL'INVOLUCRO	**€ 60.000**	€ 109.090,90 (€ 60.000 = 55% di € 109.090,90)	€ 92.307,69 (€ 60.000 = 65% di € 92.307,69)
INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI	**€ 60.000**	€ 109.090,90 (€ 60.000 = 55% di € 109.090,90)	€ 92.307,69 (€ 60.000 = 65% di € 92.307,69)
SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE	**€ 30.000**	€ 54.545,45 (€ 30.000 = 55% di € 54.545,45)	€ 46.153,84 (€ 30.000 = 65% di € 46.153,84)

DETRAZIONE DEL 65% PER INTERVENTI DI PREVENZIONE SISMICA	Il decreto energia nella sua versione finale prevede una **detrazione** del **65%** sulle **spese sostenute fino al 31.12.2013** (nel limite di 96.000 Euro per unità immobiliare) per gli **edifici adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive**, ricadenti **nelle zone sismiche ad alta pericolosità**: zona 1 e zona 2 dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri 3274 del 20.03.2003. Le **spese** devono essere **finalizzate all'adozione di misure antisismiche** - ex art. 16-bis comma 1 lett. i) del tuir - **attivate dal 5.8.2013** (dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione).
IN CONDOMINIO CALDAIE SOLO SUL TETTO	Con la conversione in legge n. 90/2013 del D.l. 63/2013, il legislatore ha chiarito la **normativa sul distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento condominiale**. Prima del recente intervento la legge

	consentiva al singolo condominio lo scarico a parete, in luogo di quello sul tetto, a condizione che si trattasse di generatori a condensazione ad alta efficienza energetica. Per effettuare l'operazione non era esplicitamente richiesto dalla legge alcuna autorizzazione. Questo però comportava intense proteste degli altri condomini, che respiravano i fumi degli appartamenti sottostanti, e un aggravio di costi per la parte del condominio che manteneva il riscaldamento centralizzato, in quanto vi erano meno soggetti che contribuivano al pagamento delle spese fisse. A questo problema si è cercato di trovare una soluzione con **il recente intervento**, che **obbliga lo sbocco sul tetto per gli impianti installati dal 1° settembre 2013**. Sono state previste però le seguenti eccezioni, per le quali resta possibile lo scarico a parete: ♦ **in caso di sostituzione di impianti termici esistenti prima del 31.8.2013**, e a condizione che si tratti di generatori a condensazione **della classe più efficiente** e meno inquinante; ♦ **qualora lo sbocco sul tetto sia incompatibile con le norme di tutela degli edifici** oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale; ♦ se il progettista attesta e assevera l'**impossibilità tecnica di realizzare lo sbocco sopra il tetto.** **Quindi, tranne alcuni casi eccezionali,** dal 1° settembre non sarà più possibile distaccarsi con impianto a parete, **nemmeno se "verde", ma si sarà costretti ad installare la canna fumaria fino al tetto.**

OGGETTO: I CONTRIBUENTI MINIMI RECUPERANO TUTTE LE RITENUTE IN UNICO PF 2013

I contribuenti minimi possono recuperare direttamente **nel modello Unico 2013 tutte le ritenute d'acconto erroneamente subite nel 2012**, e **non solo quelle del 4%** applicate dalle banche sui bonifici relativi ad interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di risparmio energetico.

Il chiarimento è arrivato con la risoluzione 55/E del 5.8.2013, in cui l'Agenzia estende a tutte le ipotesi di erronea applicazione delle ritenute la possibilità di scomputo delle stesse in Unico, con le modalità indicate nella precedente risoluzione n. 47/E/2013.

In questo modo i contribuenti, anziché presentare istanza di rimborso e aspettare le lunghe tempistiche dell'amministrazione finanziaria, possono recuperare le somme direttamente nella dichiarazione dei redditi.

POSSIBILITA' DI RECUPERO IN UNICO PER TUTTE LE RITENUTE	
IL PROBLEMA DELLE ERRATE RITENUTE SUBITE	Si ricorda che il nuovo regime dei contribuenti minimi, c.d. "di vantaggio **per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità**", è entrato **in vigore il 1° gennaio 2012** ed **è molto vantaggioso in quanto sconta un'aliquota** sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali **pari al 5%** (rispetto alla prima aliquota Irpef del 23% la convenienza è evidente). Proprio **in considerazione dell'abbattimento di aliquota, il legislatore ha deciso di non assoggettare a ritenuta d'acconto i soggetti aderenti al regime**, per evitare il generarsi di posizioni creditorie nei confronti dell'erario (si veda a tal proposito il Provvedimento direttoriale del 22.12.2011). A tal fine i contribuenti devono rilasciare un'apposita dichiarazione al sostituto, dalla quale risulti che il reddito è assoggettato all'imposta sostitutiva. **Nonostante la regola, nel corso del 2012 è capitato che alcuni contribuenti minimi hanno subito comunque la ritenuta**. Ad evidenziare il problema, e a trovare una risposta, è stata inizialmente la risoluzione 47/E del 5 luglio 2013 in cui l'Agenzia delle Entrate ha trattato in particolare delle ritenute del 4% applicate dalle banche/poste sui bonifici per ristrutturazioni/risparmio energetico emessi dai contribuenti in favore di soggetti aderenti al regime dei minimi. **Se nel 2012 la banca ha erroneamente trattenuto la ritenuta del 4% nei confronti di un contribuente minimo,** il contribuente può scomputare tale importo nel modello Unico PF 2013 al rigo LM13 o al rigo RN 32 col. 4, e riportare tale cifra a colonna 2 del rigo RS33.

LA POSSIBILITA' DI SCOMPUTO IN UNICO A TUTTI I CASI DI ERRONEA APPLICAZIONE DELLE RITENUTE	**Nella risoluzione 47/E del 5/7/2013 l'Agenzia ha affrontato** esclusivamente **il caso delle ritenute** del 4% **operate dalle banche** sui bonifici relativi a **interventi di recupero del patrimonio edilizio o per il risparmio energetico.** Trattandosi di un caso specifico, **era rimasto il dubbio se la soluzione prospettata** dall'Agenzia **fosse o meno applicabile anche agli altri casi di erronea applicazione delle ritenute**. Il chiarimento a riguardo è arrivato esattamente un mese dopo, con la risoluzione 55/E del 5 agosto 2013, che **estende a tutte le ritenute erroneamente subite, la possibilità di essere scomputate direttamente nella dichiarazione dei redditi.** Si tratta ad esempio di quelle applicate: ♦ sui compensi erogati nei primi mesi di applicazione del nuovo regime; ♦ sui compensi erogati nel 2012 relativi a fatture emesse negli anni precedenti; ♦ sulle indennità di maternità corrisposte dalle casse di previdenza e dall'Inps. L'Agenzia precisa che la possibilità di scomputo in Unico può essere utilizzata dal contribuente **a patto che le ritenute siano state regolarmente certificate dal sostituto d'imposta**.
MODALITA' DI RECUPERO DELLE RITENUTE IN UNICO	**Le ritenute d'acconto erroneamente subite nel 2012** dal contribuente minimo, **possono dunque essere recuperate attraverso lo scomputo in Unico PF 2013**. A tal fine è necessario seguire le istruzioni impartite dall'Agenzia delle entrate nella risoluzione 47/E del 5.7.2013, valide a tutti i casi di erronea applicazione delle ritenute: ♦ indicare il **codice "1"** nel **campo "Situazioni particolari"** presente nel Frontespizio, nel riquadro "FIRMA DELLA DICHIARAZIONE"; ♦ riportare le **ritenute subite a col. 2 del rigo RS33**, generalmente destinato alle ritenute cedute da consorzi di imprese. La col. 1 di tale rigo, riservata all'indicazione del codice fiscale del consorzio, non va compilata**.** Nel caso in cui sia necessario riportare anche ritenute cedute da consorzi, vanno compilati ulteriore moduli, indicando anche il codice fiscale del consorzio cedente; ♦ **scomputare** quanto trattenuto **al rigo LM13 ovvero al rigo RN32, col. 4**.